



UNIONE MONTANA VALLE VIGEZZO

SANTA MARIA MAGGIORE

(Craveggia, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette)

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO N. 33 DEL 13/02/2024

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO SERVIZIO PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER RICOPIRIRE IL RUOLO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI (RDP) - DATA PROTECTION OFFICER (DPO) FIGURA OBBLIGATORIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO GENERALE SUL TRATTAMENTO DATI GDPR UE/2016/679

L'anno duemilaventiquattro del mese di febbraio del giorno tredici nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SEGRETARIO

Premettendo che l'Unione Montana della Valle Vigizzo, unione montana di comuni ed ente locale con sede in Santa Maria Maggiore, è stata costituita in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 28.9.2012 e smi, con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo avvenuto in Malesco in data 27.9.2013, è stata riconosciuta, con presenti tutti i sei comuni, nella carta delle forme associative del Piemonte, con deliberazione della Giunta regionale n. 13-1179 del 16.03.2015, ed ha avviato la propria attività a valere dal 1 gennaio 2016;

Facendo presente che i nuovi organi (Consiglio, Presidente e Giunta) si sono insediati in seguito all'ultima tornata elettorale, nella seduta tenuta a Santa Maria Maggiore in data 26 luglio 2019, con atto n. 10 (Elezioni di Presidente e Giunta);

Richiamata la deliberazione di giunta n. 12 del 29/4/2020 punto 5° del dispositivo voce 4^;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione Montana Valle Vigizzo n. 1 del 03/01/2023 con il quale il Presidente ha attribuito la elevata qualificazione apicale con responsabilità dei servizi dell'Unione Montana al Dottor Luigi Spadone;

Visto il bilancio di previsione ed il DUP 2024-2025-2026 con i correlati strumenti legati alla pianificazione approvati con deliberazione di Consiglio n. 14 del 30.12.2023;

Tutto ciò premesso;

Preso atto che dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D.Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;

Considerato che l'art. 37 del regolamento dell'UE 2016/679 prevede la designazione obbligatoria del DPO (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati da parte del responsabile del trattamento dei dati

Viste le linee guida che nel definire le qualità professionali necessarie per il ruolo di DPO, riportano quanto segue: "Il RPD è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti";

Rilevato il ruolo del DPO che è di supervisore interno per dimostrare la conformità, di facilitatore e comunicatore sia verso il vertice dell'organizzazione sia verso l'esterno. Ritenuto indispensabile ottemperare agli obblighi imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati, nelle attività amministrative e didattiche che sono a capo a questo istituto;

Ritenuto che tale figura deve possedere un'adeguata conoscenza della normativa e della prassi di gestione dei dati personali e mantenerla nel tempo, vista la frequenza degli aggiornamenti in questo campo delle disposizioni legislative e regolamentari;

Considerato che l'incarico comporta prestazioni professionali di natura specialistica e che all'interno del proprio organico l'Unione non dispone di professionalità che garantiscano le competenze di cui al Regolamento UE sopra citato;

Ritenuto che per l'espletamento dell'incarico di R.P.D. è importante avvalersi di professionalità tali da garantire una assistenza qualificata, comprovata da pregressa esperienza di incarichi di amministratore di sistema o di consulenze per la privacy in enti pubblici ed istituzioni scolastiche;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto il prodotto in oggetto;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che l'oggetto del contratto consiste in quanto sopra evidenziato;

Da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023 e che le tipologie di beni non risultano essere presente nelle convenzioni di Consip s.p.a.;

Dato atto che occorre procedere a un affidamento triennale (2024-2026);

Dato atto che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) citato, per affidamenti di importo inferiore a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa

consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

Il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

Acquisito il seguente preventivo prot. n. 268 del 13.02.2024 di Cestari Mauro, DPO certificato, con sede in Mergozzo (VB) che ha presentato una offerta, per il triennio 2024/2026, per € 490,00/anno in regime di esenzione IVA;

Evidenziato che i costi proposti sono economicamente convenienti e congrui in relazione ai prezzi di mercato anche tenuto conto dei costi sostenuti in passato per analoghe prestazioni;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;
- il criterio di affidamento è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI e che, quindi, in conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta Cestari Mauro, DPO certificato, con sede in Mergozzo (VB) per il triennio 2024/2026 l'incarico di DPO in premessa al costo annuo di € 490,00 in regime di esenzione IVA impegnando la somma di € 1.470,00 con imputazione al capitolo 140/16/1 del Bilancio previsionale 2024/2026 con esigibilità per ciascun anno di € 490,00;
2. Di dare atto che il CIG rilasciato da ANAC è B05EA32F54;
3. di confermare l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI);
4. di disporre la nomina del RUP nella persona del sottoscritto Responsabile del Servizio;
5. di dare atto che dalla documentazione in atti, per i soggetti sopra evidenziati, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
6. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 36/2023;
7. di dare atto che il pagamento avverrà previa presentazione di fattura elettronica da parte dei soggetti affidatari;
8. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
9. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti.

CIG	Anno	Imp / Sub	Descrizione	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B05EA32F54	2024	69	Spese funzionamento uffici Unione - Assistenza programmi informatici	01021	140	16	1	490,00
B05EA32F54	2025	69	Spese funzionamento uffici Unione - Assistenza programmi informatici	01021	140	16	1	490,00
B05EA32F54	2026	69	Spese funzionamento uffici Unione - Assistenza programmi informatici	01021	140	16	1	490,00

Il Responsabile del Servizio
F.to:DOTT. SPADONE LUIGI

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Santa Maria Maggiore, lì 13/02/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Dott. Luigi Spadone

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.

li,

Il Responsabile del Servizio
DOTT. SPADONE LUIGI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio online dell'ente per 15 giorni consecutivi dal 05/03/2024 al 20/03/2024.

Santa Maria Maggiore, lì 05/03/2024

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Luigi Spadone